



DECRETO DELLA DIRIGENTE
Segreteria generale
Ufficio gestione giuridica del personale

Inquadramento mediante passaggio diretto nel ruolo del personale regionale di una dipendente dall'Azienda pubblica di servizi alla persona "Casa Laner" di Folgaria

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3", e preso atto che il sopra citato regolamento disciplina, fra l'altro, al Capo I, le modalità per l'accesso all'impiego regionale del personale appartenente ad altri enti pubblici;

Visto in particolare l'art. 12 – Passaggio diretto di personale – il quale prevede che:

- è consentito il passaggio diretto nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale per la copertura di posti vacanti in organico (comma 1);
- nel caso di passaggio diretto di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, il principio della proporzionalità linguistica va rispettato in relazione alle riserve stabilite sulla dotazione organica complessiva (comma 2);
- al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9;

Visto l'art. 9 – Disciplina del trasferimento, il quale prevede ai commi 2, 3 e 4 che:

- il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l'Amministrazione di destinazione; al personale è garantita la continuità della posizione pensionistica e previdenziale; l'inquadramento avviene secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva (comma 2);
- il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è tenuto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro prima dell'immissione in servizio; il medesimo personale è esente dall'obbligo del periodo di prova (comma 3);
- il personale che abbia fruito della mobilità volontaria non può beneficiarne ulteriormente prima che siano trascorsi cinque anni dall'ultimo trasferimento (comma 4);

Visto l'art. 31 del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede, in relazione all'istituto della mobilità inter-Enti, che il dipendente è inquadrato nella posizione economico-professionale e profilo professionale corrispondenti alla qualifica e profilo rivestiti presso l'ente di provenienza all'atto del passaggio. Ove non esista corrispondenza di profilo, l'inquadramento è effettuato nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale d'inquadramento presso la Regione con riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza sia ai fini giuridici che della progressione economica, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di contratto. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e delle indennità accessorie aventi carattere di generalità, risulti inferiore a quello acquisito presso l'Ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con le modalità di cui all'art.

71, comma 2. L'eventuale attribuzione delle indennità di cui agli artt. 75, 77, 78 e 79 del contratto collettivo sopra citato, riduce l'assegno personale per il periodo in cui sono corrisposte;

Vista la legge regionale 24 luglio 2024, n. 2 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 di data 17 gennaio 2022, "Determinazioni in merito all'adozione del provvedimento in materia di personale";

Vista la documentazione agli atti acquisiti nel Protocollo Informatico Trentino "PiTre" dell'Amministrazione regionale, in particolare quella della signora ...OMISSIS..., profilo professionale di assistente amministrativa, cat. C, livello base, con articolazione oraria part-time 18 ore, relativa all'inquadramento mediante passaggio diretto nei ruoli regionali, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari nonché dei provvedimenti amministrativi sopra citati;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 175 di data 13 settembre 2023, con la quale è stata ridefinita la dotazione organica del personale regionale;

Accertato che la signora sopra indicata è inquadrata presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Casa Laner, nel profilo professionale di assistente amministrativa, cat. C, livello base;

Vista la declaratoria del suddetto profilo professionale e ritenuto di disporre l'inquadramento nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali sopraccitate;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 52 di data 22 settembre 2021, con il quale è stato emanato il Regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, riguardante i profili professionali, i requisiti e le modalità di accesso;

Ritenuto che l'inquadramento nel ruolo regionale della signora sopra citata debba essere effettuato nel profilo professionale di assistente, posizione economico-professionale B3 e con rapporto di lavoro a tempo parziale 18 ore;

Accertato, per quanto riguarda il profilo professionale di assistente, posizione economico-professionale B3, che, a fronte di una dotazione organica complessiva riferita al profilo professionale assistente - B3-B4-B4S, alla data odierna, risultano disponibili posti a tempo parziale 18 ore, per il gruppo linguistico di appartenenza della dipendente;

Ritenuto quindi che sussistano i motivi di disporre l'inquadramento nel ruolo regionale della signora sopra citata, nel profilo professionale di assistente, posizione economico-professionale B3, con rapporto di lavoro a tempo parziale 18, a decorrere dal 1. gennaio 2025;

Ritenuto di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante alla dipendente medesimo, a decorrere dal 1. gennaio 2025, nonché l'eventuale riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della pregressa anzianità di servizio;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 (Legge regionale di stabilità 2016), ed in particolare l'art. 5, comma 5;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m., nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 156 di data 11 agosto 2023, “Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 – 2026”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 157 di data 11 agosto 2023, “Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 - 2026”;

Accertata, infine, la disponibilità di fondi sui capitoli corrispondenti dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2025 ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l’esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod.;

dispone

- di inquadrare, a decorrere dal 1. gennaio 2025, nel ruolo del personale regionale mediante passaggio diretto ai sensi dell’art. 12, del “Regolamento per l’accesso all’impiego in Regione ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3”, emanato con D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, nel profilo professionale di assistente, posizione economico-professionale B3, con rapporto di lavoro a tempo parziale 18 ore, la dipendente dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Casa Laner” di Folgaria, signora ...OMISSIS..., con assegnazione alla Segreteria generale – Ufficio gestione economica e previdenziale del personale;
- di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante al predetto dipendente, a decorrere dal 1. gennaio 2025, nonché il riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della pregressa anzianità di servizio.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono devolute al Giudice del Lavoro; il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia Autonoma competente per territorio ai sensi dell’art. 410 del c.p.c. è facoltativo.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e succ.mod..

LA SEGRETARIA GENERALE
- dott.ssa Gabriele Morandell -
Firmato digitalmente